



TRIBUNALE DI MODENA

I SEZIONE CIVILE

sottosezione fallimentare

concordato preventivo Ricamotex srl (n°3/13)

Il Tribunale di Modena –I Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg.ri

- | | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| 1) - dott. | VITTORIO ZANICHELLI | - Presidente |
| 2) - dott. | MICHELE CIFARELLI | - Giudice rel. |
| 3) – dott.ssa | ANTONELLA RIMONDINI | - Giudice |

decidendo sul reclamo ex art.164 e 26 legge fall., proposto dalla Ricamotex srl, avverso il decreto in data 23 dicembre 2013, con cui il GD ha rigettato l'istanza, dalla medesima proposta, di autorizzazione all'immediato pagamento delle prime rate di debito erariale, al fine di attivare il piano di ammortamento richiesto all'Agenzia delle Entrate;

a scioglimento della riserva in esito all'udienza del 4 febbraio 2014, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il provvedimento impugnato non merita censure, posto che:

a) è pacifico che, dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo, non sono consentiti pagamenti lesivi della 'par condicio creditorum' (*"Il divieto, non espressamente sancito dal legislatore, si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato. L'art. 167 con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perchè destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio. L'art. 168 nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perchè sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori. L'art. 184 ancora nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema"*: così, ex multis, Cass., sez. I, sent. n°578 del 12 gennaio 2007);

b) tale principio generale (ancora attuale, perché le norme da cui esso è enucleato non hanno nel tempo subito sostanziali variazioni) può essere derogato soltanto da regole ricavate dal medesimo sottosistema normativo (come avviene nell'ipotesi, qui non ricorrente, del *"pagamento di debiti che per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono assumano carattere prededucibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso"*; fermo restando che *"ciò può avvenire soltanto per il tramite dell'autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall'art. 167 l. fall."*: sempre Cass. n°578/07 cit.), ovvero da positiva previsione del legislatore

(sarebbe il caso previsto dall'art.182 quinquies co.4° legge fall., anch'esso estraneo alla fattispecie in esame, per chi ritenga tale norma applicabile anche nella fase successiva all'ammissione del concordato). Non è invece possibile ipotizzare eccezioni discendenti da norme volte a disciplinare istituti generali estranei alla procedura concordataria, ostando a detta interpretazione il principio di specialità;

c) trattandosi di principio cardine del sistema, esso non è neppure derogabile in via negoziale, per la sua indisponibilità;

d) il provvedimento di ammissione al concordato, in cui si è "preso atto che il raggiungimento di uno specifico accordo con le competenti amministrazioni per la rateizzazione del credito tributario e previdenziale è stato accettato dalla proponente come condizione che deve verificarsi prima dell'adunanza dei creditori" non determina ex sé la necessità dell'immediato pagamento ante omologa, e dunque non è in contrasto con il provvedimento qui reclamato;

e) la doverosità di tale pagamento è affermata dalla reclamante, quale attività necessaria per evitare le conseguenze previste dall'art.3 bis co.3° e 4 °del d. lgs. n°462/97, secondo cui "l'importo della prima rata deve essere versato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione", comportando il mancato pagamento entro tale termine "la decadenza dalla rateazione".

Ma tale assunto non è affatto condivisibile, perché in contrasto con altro pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui "*i debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 legge fall., non sono mai estinguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico*"; dovendo a tal fine valutarsi "*il comportamento tenuto dal debitore con riguardo all'intenzionalità dell'inadempimento, correlata alla situazione di giuridica impossibilità di esecuzione del pagamento*" (così Cass., sez. trib., sent. n°4234 del 24 febbraio 2006);

f) in conclusione, il pagamento in questione è, nella corrente fase procedimentale, vietato dall'ordinamento, e la sua attuale omissione non può avere quale conseguenza la decadenza dalla rateazione.

P.Q.M.

CONFERMA il decreto del GD in data 23 dicembre 2013, indicato in premessa.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Modena il 19 febbraio 2014

IL PRESIDENTE

-Vittorio Zanichelli-


